

IRES premiale: vincoli sull'accantonamento dell'Utile 2024 e sulla distribuzione della riserva

di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Convegno di aggiornamento

Novità della dichiarazione dei redditi delle società di capitali

Scopri di più

La disciplina della cosiddetta **IRES premiale** (disciplinata dall'[art. 1, commi da 436 a 444, Legge n. 207/2024](#), e attuata dal D.M. 8 agosto 2025) introduce una **riduzione dell'aliquota IRES di 4 punti percentuali** (dal 24% al 20%) per il solo **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024** (ovvero, generalmente, l'esercizio 2025 per i soggetti solari). Per accedere a tale agevolazione, è necessario che **l'impresa rispetti determinate condizioni di accesso**, tra cui spiccano i vincoli relativi all'accantonamento dell'utile d'esercizio 2024 e il successivo obbligo di **non distribuibilità di tali riserve** per un periodo di sorveglianza.

La prima condizione di accesso di **natura patrimoniale** è stabilita dall'[art. 4, comma 1, lett. a\), D.M. 8 agosto 2025](#), il quale richiede che una **quota non inferiore all'80% dell'utile dell'esercizio** in corso al 31 dicembre 2024 sia **accantonata ad apposita riserva**. L'agevolazione risulta preclusa ai soggetti che non abbiano realizzato un utile nell'esercizio 2024.

Il Decreto Ministeriale ha fornito una definizione estensiva di “utile accantonato a riserva” (spesso definito come “utile accantonato aggregato” nella Relazione illustrativa), semplificando l'adempimento per le imprese. Ai sensi dell'[art. 4, comma 2](#), si considera accantonato **tutto l'utile dell'esercizio 2024 destinato a finalità diverse dalla distribuzione** ai soci in sede di approvazione del bilancio. A tal fine, si **considerano distribuiti** ai soci anche gli **eventuali acconti sui dividendi**. L'accantonamento è considerato valido e soggetto al vincolo fiscale anche se destinato a:

- **qualsiasi riserva del patrimonio netto**, incluse le riserve legali, statutarie o quelle derivanti da specifiche norme contabili;
- copertura di **perdite pregresse**;
- essere **portato a nuovo**;
- **aumento di capitale**

Il vincolo che ne deriva è di **natura meramente fiscale**, a prescindere dalla “disponibilità” o dalla natura obbligatoria o spontanea della riserva a livello civilistico.

Il rispetto del vincolo di accantonamento è strettamente collegato alla **causa di decadenza dall'agevolazione**. L'[art. 7, comma 1, lett. a\), D.M. 8 agosto 2025](#), stabilisce che i soggetti beneficiari **decadono** dall'agevolazione (con conseguente recupero dell'IRES risparmiata) qualora la **quota di utile accantonato sia distribuita** entro il secondo esercizio successivo a quello **in corso al 31 dicembre 2024** (ossia entro il 31 dicembre 2026).

Va evidenziato che, anche se l'impresa ha accantonato volontariamente una quota superiore all'80%, il **vincolo fiscale di non distribuibilità è comunque limitato all'80% dell'utile 2024**. Pertanto, eventuali distribuzioni che riducano la riserva accantonata fino alla soglia minima dell'80% **non comportano la decadenza dal beneficio**. Al fine di monitorare l'ammontare delle riserve vincolate e delle loro variazioni, l'[art. 7, comma 2, lett. a\)](#), impone che gli importi vincolati (ovvero l'80% dell'utile 2024 accantonato) e le loro eventuali variazioni **debbono essere distintamente indicati in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi** per ciascuna voce del patrimonio netto.

La disciplina introduce **2 importanti presunzioni** che mirano a salvaguardare la quota di utile vincolata dall'attivazione involontaria della **causa di decadenza**. La prima nell'[art. 7, comma 2, lett. b\)](#), in cui si stabilisce che, ai fini fiscali (e quindi per evitare la decadenza), si considerano **prioritariamente utilizzate a copertura perdite** le riserve diverse da quelle **costituite o incrementate con l'utile 2024 accantonato**. Questo principio si applica anche se, in sede di approvazione del bilancio, l'utile di periodo fosse utilizzato **per coprire le perdite al posto di altre riserve disponibili**. La seconda, invece, parte dal presupposto che il D.M. **non prevede una regola specifica per l'ordine di distribuzione delle riserve** nel biennio di sorveglianza (2025-2026). Tuttavia, nel corso del Telefisco del 18 settembre 2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in **caso di distribuzione di riserve**, opera una presunzione "fiscale" di preventivo utilizzo delle riserve diverse da quelle alimentate dall'utile 2024 accantonato a riserva. Di conseguenza, **l'importo distribuito dovrà essere imputato in via prioritaria alla parte di riserva pregressa e non soggetta a vincolo fiscale**, un meccanismo che garantisce flessibilità gestionale e riduce il rischio di decadenza dall'agevolazione.